

Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta.
Affari generali della Presidenza. Pari opportunità

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Sonia Cioffi

TIP ANNO NUMERO
O

Reg. PG | 2006 | 1040727

del 09 NOVEMBRE 2006

2.3.1/68
OGGETTO 1930

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



18130-10/11/2006-ALRER

Alla Direzione Generale
dell'Assemblea Legislativa

Viale Aldo Moro, 50

OGGETTO : trasmissione schema di Regolamento, per richiesta parere,
ai sensi dell'art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto

Ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto si trasmette per la richiesta del parere di conformità da parte dell'Assemblea legislativa lo schema di Regolamento " APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 3/2006 DEI COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO ED AGLI INVITATI. ", con allegata la relativa Relazione.

Si precisa che la formale approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento è subordinata all'espressione del parere in oggetto da parte dell'Assemblea Legislativa.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Cioffi



Oggetto n. 1030
Prot. n. 18130-2.3.1/63
Comm. ass.re refer. Com. REF. 4°
Comm. ass.re consult. Comm. Consult. 1°

Relazione

Il Responsabile

La Legge Regionale n. 3 del 24 aprile 2006, recante "INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO" prevede all' art 21 comma 4 che un regolamento emanato dalla Giunta Regionale definisca un rimborso spese da corrispondere ai componenti della Consulta residenti all'estero per la partecipazione dei medesimi alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di Consultore.

Lo stesso rimborso - prosegue la norma suddetta- compete al Presidente ed ai componenti della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta regionale.

Lo stesso regolamento deve disciplinare i compensi ed i rimborsi spettanti al Presidente ed ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e l'ammontare del rimborso delle spese.

La proposta in esame sancisce quanto previsto dalla normativa precedente meglio precisandola e meglio disciplinandola, in particolare per ciò che riguarda le missioni di consultori residenti all'estero per missioni sempre in territorio estero e per i rimborsi per invitati esterni alla consulta; infatti, fermo restando quanto disposto dalla legge 3/2006 in materia di compensi e gettoni di presenza, si prevede:

- Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze e convegni, sia nel territorio nazionale, sia, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta Regionale, all'estero, spetta al Presidente ed ai consultori il trattamento economico di missione corrispondentemente percepito dai dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale
- Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo, spetta ai componenti residenti nel territorio nazionale, ad esclusione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni;
- Ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro alla Consulta ed al Comitato Esecutivo che si svolgono nel territorio

nazionale, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in Stati esteri.

- Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze ecc., che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, spetta ai consultori residenti all'estero unicamente il rimborso delle spese vive previste per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti regionali;
- Agli invitati (nei casi e con i limiti previsti dagli art. 11, quarto comma, e 21, secondo comma) ai lavori della Consulta, ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze, ecc. che si svolgono sia nel territorio nazionale e sia all'estero, spetta unicamente il rimborso delle spese vive previste per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti regionali, a meno che non sia corrisposto già da altri enti;

DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPETTANTI AL
PRESIDENTE, AI COMPONENTI ED AGLI INVITATI DELLA CONSULTA
DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO.

Art. 1

Presidente e componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti in Italia

1. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, disciplinata dalla legge regionale 24 aprile 2006 n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) e del suo Comitato Esecutivo, spetta ai componenti residenti nel territorio nazionale, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8 " Norme in materia di compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali".
2. Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze nel territorio nazionale, spetta al Presidente ed ai consultori di cui al comma 1 un rimborso pari al trattamento economico di missione previsto per dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione in Italia.
3. Al Presidente ed ai consultori di cui al comma 1 che in rappresentanza della stessa si recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta Regionale, spettano:
 - a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero;
 - b) un rimborso in misura forfetaria di importo pari all'indennità di trasferta all'estero prevista per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero.
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo, che si svolgono in luogo diverso dalla sede della Regione Emilia-Romagna, spetta al Presidente della Consulta il rimborso delle spese previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione nel territorio nazionale.

5. Alle spese concernenti l'indennità di carica del Presidente della Consulta, così come indicato al comma 3 dell'art. 21 della L.R. n.3 del 2006 al rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione, si farà fronte mediante imputazione delle spese al capitolo 50020 "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni - Spese obbligatorie".

Art. 2

Componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti all'estero

1. Ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato Esecutivo nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di consultore che si svolgono nel territorio nazionale:
 - a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero;
 - b) un rimborso in misura forfetaria di importo pari all'indennità di trasferta all'estero prevista per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero.
2. Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, spetta ai consultori residenti all'estero unicamente il rimborso delle spese previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione nel territorio nazionale.

Art. 3

Invitati residenti all'estero e nel territorio nazionale

1. Agli invitati ai lavori della Consulta, ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze e simili che si svolgono sia nel territorio nazionale e sia all'estero, spetta unicamente, qualora non corrisposto da altro Ente, il rimborso delle spese vive previste per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti regionali.

Art. 4

*Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
in qualità di Funzionario delegato*

1. Annualmente la Giunta Regionale assegna al Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo il fabbisogno previsto per le spese di funzionamento, il quale le amministra in qualità di funzionario delegato della Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 (Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati) per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

